CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

(a norma dell'articolo 71, capoverso, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Presentata il 1° dicembre 1980

Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF

Come è noto, il prelievo fiscale relativo all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) viene operato sulla base di aliquote percentuali progressive a seconda degli scaglioni di reddito.

Le aliquote e gli scaglioni di reddito risalgono al 1975 e non sono stati più aggiornati.

Nel frattempo i redditi dei lavoratori dipendenti sono notevolmente aumentati in termini nominali anche se, a causa dell'inflazione, il loro potere di acquisto è rimasto inalterato: infatti un lavoratore che nel 1975 guadagnava 100, oggi deve guadagnare oltre 182 pur acquistando con ciò la stessa quantità di beni, poiché l'aumento del costo della vita è stato appunto di oltre l'82 per cento.

Questo ha provocato una ingiusta pressione fiscale perché a parità di reddito effettivo sono scattate – in base al reddito nominale – aliquote via via maggiori.

Per comprendere meglio il fenomeno si faccia l'esempio di un lavoratore con una retribuzione, nel 1975, di 4 milioni annui: la imposta pagata corrisponde a lire 430 mila, cioè 300.000 pari al 10 per cento sui primi tre milioni più 130.000 pari al 13 per cento dal terzo al quarto milione.

A causa dell'inflazione, di oltre l'82 per cento, lo stesso lavoratore per acquistare la medesima quantità di beni deve avere oggi una retribuzione di 7 milioni 280 mila lire annue.

Il guadagno è maggiore solo nominalmente ma in effetti è rimasto lo stesso.

Calcolando l'inflazione, l'imposta che tale lavoratore dovrebbe pagare è di lire 782.000, pari cioè a 430 mila maggiorate appunto dell'82 per cento.

Invece, per effetto degli scaglioni progressivi fissati nel 1975, oggi paga una imposta di ben 1.062.000 lire.

Per eliminare questa « tassa sull'inflazione » che, nell'esempio fatto ha sottratto ingiustamente dalle tasche del lavoratore 280.000 lire, la presente proposta prevede all'articolo 1 l'aggiornamento annuale degli scaglioni di reddito sulla base della variazione dei prezzi registrata dallo ISTAT.

In tal modo le aliquote progressive dell'IRPEF vengono riferite all'effettivo potere di acquisto delle retribuzioni e non – come avviene ora – al valore nominale di esse.

L'articolo 2 stabilisce il dovuto aggiornamento, sulla base degli stessi criteri, per il periodo tra il 1976 e il 1980.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

ART. 1.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dal 1982, il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, a variarie gli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dell'anno precedente.

I nuovi importi di cui al primo comma sono validi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepito nell'anno precedente.

ART. 2.

Entro il mese di febbraio 1981 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto a variare gli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura percentuale pari alla variazione complessiva dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi tra il 1976 ed il 1980.

I nuovi importi di cui al primo comma sono validi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepito nell'anno 1980.